

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2788

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLUCCI, ALBANO, CARETTA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FRAS-
SINETTI, GALANTINO, PRISCO, ROTELLI, VARCHI**

Istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori

Presentata il 18 novembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 2019 si è celebrato il trentennale dell'adozione della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176): la Convenzione più visionaria e universalmente accettata nella storia dei diritti umani.

Dal 1989, la Convenzione ha avviato una vera e propria « rivoluzione culturale », elevando la persona di minore età da oggetto di protezione a soggetto titolare di diritti, determinando una rottura con il passato e gettando solide basi per costruire una « nuova » identità del minore, nuovo soggetto di diritto, attivo e partecipe, che deve essere ascoltato, informato e rispettato.

In particolare, il cosiddetto « diritto all'ascolto » del minore costituisce uno dei quattro principi fondamentali che ispirano

la Convenzione (accanto al diritto alla non discriminazione, al diritto alla vita e allo sviluppo e alla primaria considerazione del preminente interesse del minore) che, al paragrafo 2 dell'articolo 12, dispone che « si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale ». Il diritto all'ascolto rappresenta un tassello fondamentale del principio del superiore interesse del minore sancito all'articolo 3 della stessa Convenzione, che ne costituisce il perno, la finalità e insieme lo strumento di tutela delle persone di minore età.

L'ascolto del minore è stato, inoltre, oggetto delle raccomandazioni che all'inizio dell'anno 2019 il Comitato ONU sui

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha rivolto all'Italia, rammentando l'importanza della partecipazione dei bambini e dei ragazzi in tutte le decisioni che li riguardano e chiedendo al Governo italiano di istituzionalizzare tale coinvolgimento.

L'ascolto è innanzitutto attenzione e l'attenzione è cura, interesse e curiosità. Per i bambini e per i ragazzi essere ascoltati è fondamentale, significa riconoscere l'altro, mettere in discussione il proprio pensiero alla luce di quello che si ascolta e prendere decisioni più consapevoli, che tengano conto del punto di vista altrui. Per i bambini e per i ragazzi l'ascolto significa sentirsi riconosciuti come persone e poter prendere consapevolezza di sé stessi, sia come individui sia come soggetti sociali.

L'ascolto è un presupposto fondamentale perché i loro diritti non restino solo semplici « parole sulla carta » e perché a ciascuno di essi sia riconosciuto concretamente quello che nelle singole situazioni è il loro superiore interesse. Ascoltare i bambini e i ragazzi è dare attuazione a un diritto.

Il principio è semplice e, insieme, impegnativo: le persone di minore età devono poter esprimere la propria opinione in tutte le situazioni che le riguardano. Il dovere degli adulti e delle istituzioni, è, dunque, di ascoltarli sempre e di riconoscere anche ai più piccoli una centralità: in famiglia, a scuola, in comunità e in tribunale, con modalità, condizioni e tempi adeguati alla loro età.

In Italia, per una persona di minore età, nelle aule giudiziarie l'ascolto è previsto solo in caso di soggetti di età pari o superiore a dodici anni ed è comunque, nella migliore delle ipotesi, concesso in base all'opinione degli esperti, come se le parole dei bambini non fossero necessarie per comprenderne pienamente i drammi. In particolare, nel prevedere l'ascolto il legislatore non ha originariamente disciplinato le modalità per una corretta esecuzione della procedura, nonostante l'esigenza di assicurare al minore la possibilità di espri-

mere le proprie idee e di far sentire la sua voce. Con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, e con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, sono state introdotte delle norme, seppur minime, di procedura attraverso l'articolo 336-*bis* del codice civile e l'articolo 38-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. Tali disposizioni non hanno, però, coperto tutti gli aspetti metodologici dell'audizione. Pertanto, oggi come ieri, buona parte della metodologia è affidata alle scelte individuali tra le prassi virtuose, ma lascia ampi spazi di discrezionalità.

La citata Convenzione sui diritti del fanciullo è entrata in vigore, a livello internazionale, il 2 settembre 1990: da allora, se molti sono stati i progressi raggiunti e molto è stato fatto sul piano della sua attuazione, altrettanto resta ancora da fare, soprattutto nei confronti delle persone di minore età in situazione di particolare vulnerabilità.

Da tali considerazioni e dall'ascolto di numerose associazioni operanti nell'ambito della tutela dei minori, le quali si sono unite, anche insieme al cardinale Paolo Lojudec, nel richiedere l'istituzione della Giornata nazionale di ascolto del minore, nasce la presente proposta di legge. In ragione di ciò, si riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 1), per dare voce, attenzione e spazio ai più piccoli; la scelta della data è ricaduta su un giorno di primavera, la stagione della fioritura e dell'apertura e che meglio si identifica con la stagione della vita correlata alla fanciullezza.

Una Giornata celebrativa in cui lasciare l'aula del tribunale per recarsi nelle aule scolastiche o nei luoghi di aggregazione giovanile per « ascoltare » i bambini e i ragazzi e anche una Giornata in cui i tribunali aprono le porte per accogliere i più piccoli, per dare spazio alle loro piccole voci e per far conoscere i loro diritti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori)

1. La Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, di seguito denominata « Giornata », al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata)

1. In occasione della Giornata sono organizzati nel territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri volti a informare e a sensibilizzare l'opinione pubblica, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, sul tema dell'ascolto dei minori. Ai fini della celebrazione della Giornata, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, promuovono, altresì, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e realizzano campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali.

2. La Giornata non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.



18PDL0124360